

E' corretto affermare che le clausole di un bando che sono limitative alla partecipazione devono essere immediatamente impugnate? Quali sono i limiti che una Stazione Appaltante deve osservare nella richiesta dei requisiti di ordine speciale?

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

Requisiti di ordine speciale_discrezionalità della Stazione Appaltante_devono essere garantiti il principio di par condicio e di massima partecipazione possibile_non devono essere sproporzionati rispetto al valore dell'appalto_

La clausola di un bando di gara per un appalto di importo complessivo pari a Euro 300.000 IVA inclusa, che richiede al concorrente di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante tra l'altro (pag. 3, par. III. 2.1) lett. f)) l'esistenza di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari complessivamente non inferiore ad Euro 5.000.000,00

nonchè di aver realizzato nell'ultimo triennio (2004-2005-2006) e distintamente per ciascun anno forniture per un valore complessivo non inferiore ad Euro 200.000 per ciascun anno solare, risulta annullabile (con chiara violazione dell'art. 42 comma 3 del d.lgs. 163/06)

in quanto l'Amministrazione non può restringere il numero dei partecipanti fino al punto da non assicurare una reale concorrenza e non può immotivatamente fissare requisiti di partecipazione in ordine alle capacità tecniche sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero dell' 1 gennaio 2008 emessa dal Tar Puglia, Lecce

< considerato, per vero, che a mezzo del predetto atto inditivo, riguardante un appalto di importo complessivo pari a Euro 300.000 IVA inclusa, si richiede al concorrente di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante tra l'altro (pag. 3, par. III. 2.1) lett. f) l'esistenza di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari complessivamente non inferiore ad Euro 5.000.000,00 nonchè (alla lett. g)) di aver realizzato nell'ultimo triennio (2004-2005-2006) e distintamente per ciascun anno forniture di sistemi di controllo automatico degli accessi con apparati omologati ai sensi del DPR 250/99, per un valore complessivo non inferiore ad Euro 200.000 per ciascun anno solare;

considerato che i requisiti partecipativi suindicati risultano ulteriormente specificati e descritti dall'art. 8 del Disciplinare di gara;

considerato che il carattere sovrabbondante rispetto all'oggetto dell'appalto delle informazioni richieste risulta per tabulas dal mero confronto numerario dei valori in gioco, da cui emerge che la comprova sul fatturato dell'ultimo triennio si attesta su una soglia minima pari a più di 15 volte l'ammontare dell'importo posto a base dell'appalto, nel mentre la sproporzionalità dell'ulteriore requisito inerente le forniture annue dell'ultimo triennio (pari ad Euro 200.000 all'anno) si coglie se si ha riguardo al ristretto numero dei concorrenti capaci sul territorio nazionale di fornire già nel 2004 servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto (come comprovato dalla ricorrente, negli allegati 5 e 8-15 del foliaro, l'esiguità di tale dato rinvia dalle difficoltà applicative e nei ritardi nella adozione dei decreti ministeriali di omologazione dei sistemi di videosorveglianza e controllo dell'accesso dei veicoli nei centri storici);

considerato che i requisiti partecipativi richiesti per la gara de qua risultano in effetti sproporzionati rispetto all'oggetto del contratto e si risolvono pertanto in una non giustificata limitazione, nell'accesso alla gara, della platea dei possibili concorrenti, con chiara violazione dell'art. 42 comma 3 del d.lgs. 163/06 (che riproduce il contenuto dell'art. 44 comma 3 della Direttiva CE 31.3.2005 18/04/CE), secondo cui le informazioni sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi non possono eccedere l'oggetto dell'appalto>

a cura di*****i

REPUBBLICA
ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA LECCE
SECONDA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

***** Primo Ref. , relatore

Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 1844/2007 proposto da:

ALFA SRL

contro

COMUNE DI NARDO',

in persona del sindaco e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. ***** ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. ***** alla via Zanardelli n.7;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del bando di gara di appalto, pubblicato sulla GUCE del 20.10.2007, e avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatico degli accessi alle zone a traffico limitato;

del Capitolato Speciale di Appalto/Disciplinare di gara annesso al bando di cui sopra;

della determinazione dirigenziale 11.10.2007 n. 252, allo stato non nota, con cui il Dirigente della Polizia Municipale di Nardò ha approvato gli atti di cui sub a) e b);

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI NARDO'

Udito nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2007 il relatore Primo Ref. ***** e
uditi per le parti gli avv.ti ***** e *****;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 42 e 43 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 44 comma 3 della Direttiva 31.3.2005, 18/04/CE. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sviamento;

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato, onde può essere accolto con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 L. TAR;

considerato che risulta fondata la prima assorbente censura con la quale la ricorrente, società che realizza e commercializza impianti e strumenti per il trattamento digitale dei dati, in applicazione di sistemi di sicurezza, di sorveglianza e di automazione, impugna il bando di gara, pubblicato dal Comune di Nardò sulla GUCE del 20.10.07 per la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatico degli accessi alle zone a traffico limitato, sotto il profilo che tale atto avrebbe illegittimamente richiesto requisiti di partecipazione alla gara sovrabbondanti e sproporzionati in rapporto all'oggetto dell'appalto;

considerato, per vero, che a mezzo del predetto atto inditivo, riguardante un appalto di importo complessivo pari a Euro 300.000 IVA inclusa, si richiede al concorrente di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante tra l'altro (pag. 3, par. III. 2.1) lett. f) l'esistenza di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari complessivamente non inferiore ad Euro 5.000.000,00 nonchè (alla lett. g)) di aver realizzato nell'ultimo triennio (2004-2005-2006) e distintamente per ciascun anno forniture di sistemi di controllo automatico degli accessi con apparati omologati ai sensi del DPR 250/99, per un valore complessivo non inferiore ad Euro 200.000 per ciascun anno solare;

considerato che i requisiti partecipativi suindicati risultano ulteriormente specificati e descritti dall'art. 8 del Disciplinare di gara;

considerato che il carattere sovrabbondante rispetto all'oggetto dell'appalto delle informazioni richieste risulta per tabulas dal mero confronto numerario dei valori in gioco, da cui emerge che la comprova sul fatturato dell'ultimo triennio si attesta su una soglia minima pari a più di 15 volte l'ammontare dell'importo posto a base dell'appalto, nel mentre la sproporzionalità dell'ulteriore requisito inerente le forniture annue dell'ultimo triennio (pari ad Euro 200.000 all'anno) si coglie se si ha riguardo al ristretto numero dei concorrenti capaci sul territorio nazionale di fornire già nel 2004 servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto (come comprovato dalla ricorrente, negli allegati 5 e 8-15 del foliaro, l'esiguità di tale dato rinvia dalle difficoltà applicative e nei ritardi nella adozione dei decreti ministeriali di omologazione dei sistemi di videosorveglianza e controllo dell'accesso dei veicoli nei centri storici);

considerato che i requisiti partecipativi richiesti per la gara de qua risultano in effetti sproporzionati rispetto all'oggetto del contratto e si risolvono pertanto in una non giustificata limitazione, nell'accesso alla gara, della platea dei possibili concorrenti, con chiara violazione dell'art. 42 comma 3 del d.lgs. 163/06 (che riproduce il contenuto dell'art. 44 comma 3 della Direttiva CE 31.3.2005 18/04/CE), secondo cui le informazioni sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi non possono eccedere l'oggetto dell'appalto;

considerato che la giurisprudenza amministrativa, sulla scia di importanti pronunce della Corte di Giustizia

CE (v. in particolare sent. n. 299 del 14 ottobre 2004, n. 210 del 14 dicembre 2004; n. 463 del 13 maggio 2003), ha a più riprese ribadito che l'Amministrazione non può restringere il numero dei partecipanti fino al punto da non assicurare una reale concorrenza e non può immotivatamente fissare requisiti di partecipazione in ordine alle capacità tecniche sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto(tra le tante Consiglio di Stato 21 giugno 2006 n. 225);

considerato che alla luce dei rilievi svolti il ricorso deve essere accolto;

considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi, ad eccezione del contributo unificato, che va posto a carico del Comune di Nardò in applicazione dell'art.13 comma 6 bis del TU 115/02.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti gravati.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che pone definitivamente a carico del Comune di

Nardò.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2007

Dott. ***** - Presidente

Dott. ***** - Estensore

Pubblicata l'1 gennaio 2008

N.R.G.
«RegGen»

<https://www.diritto.it/e-corretto-affermare-che-le-clausole-di-un-bando-che-sono-limitative-alla-partecipazione-devono-essere-immediatamente-impugnate-quali-sono-i-limiti-che-una-stazione-appaltante-deve->

osservare-nella-r/